



Tel. 0322885511
Fax 0322858042

COMUNE DI SUNO
Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA VERSAMENTO 1^ RATA ANNO 2017

Si informa che:

- visto il Decreto Legge n.201 del 06 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria;
- vista la Legge 27 dicembre n.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
- vista la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208);
- vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- visto il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 28.04.2016;

entro il 16 GIUGNO 2017

scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente di seguito riportate:

- **Aliquota ordinaria** pari al 8,40 per mille;
- **Aliquota ridotta** per abitazione principale - solo categorie A/1, A/8 E A/9 - pari al 3,80 per mille e relative pertinenze nella misura di una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.
Detrazione per abitazione principale €.200,00.

Considerato che, con delibera C.C. n.12 del 27.03.2017 le aliquote e detrazioni sopra riportate sono state confermate anche per l'anno 2017, resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento in autoliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al versamento dell'IMU:

- ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 - A/8 E A/9
- ALTRI IMMOBILI
- IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
- TERRENI

- AREE FABBRICABILI

Sono esclusi dal pagamento i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

BASE IMPONIBILE

Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:

- **fabbricati:** moltiplicando la rendita iscritta in catasto rivalutata del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati:

- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- **terreni:** la base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per il coefficiente 135.

L'IMU non è dovuta per i terreni agricoli:

- a. posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Sono **esenti dall'imposta** i terreni agricoli situati nelle aree di collina individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993 (**dal foglio n.1 al foglio n.9, e fogli nn.12-13 e 14**).

- **aree edificabili:** la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione". La Giunta Comunale con atto n.24 del 10.03.2017 ha deliberato i seguenti valori:

ARTICOLO N.T.A. PRGC	DEFINIZIONE AZZONAMENTO AREA PRGC	VALORE IMMOBILE (€/m2)
Articolo 22	Aree residenziali di completamento	€/m2 30,00
Articolo 23	Aree residenziali di completamento a concessione convenzionata e/o S.U.E.	€/m2 25,00
Articolo 24	Aree residenziali di riconversione urbanistica	€/m2 30,00
Articolo 25	Aree per edilizia economica e popolare	€/m2 25,00
Articolo 28	Aree per insediamenti artigianali esistenti e confermate	€/m2 20,00
Articolo 29	Aree per insediamenti produttivi artigianali di nuovo impianto	€/m2 25,00
Articolo 30	Aree per insediamenti industriali esistenti confermate	€/m2 25,00
Articolo 31	Aree per insediamenti industriali di nuovo impianto	€/m2 30,00
Articolo 31bis	Aree per insediamenti artigianali – industriali localizzate all'interno del tessuto urbano residenziale	€/m2 20,00
Articolo 31ter	Aree per insediamenti artigianali – industriali soggette a bonifica ambientale	€/m2 25,00
Articolo 33	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali esistenti e confermate	€/m2 30,00
Articolo 34	Area per insediamenti commerciali della grande distribuzione	€/m2 35,00
Articolo 35	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali di nuovo impianto	€/m2 32,00
Articolo 36	Aree per insediamenti turistico-ricettivi esistenti e confermate	€/m2 35,00
Articolo 37	Aree per insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto	€/m2 35,00
Articolo 38bis	Centro ippico "ippocampo"	€/m2 15,00
Articolo 43	Aree per strutture sanitario-assistenziali private esistenti e confermate	€/m2 25,00
Articolo 44	Aree per attrezzature di assistenza specialistica veterinaria	€/m2 25,00
Articolo 45	Aree a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale e generale	€/m2 12,00

AGEVOLAZIONE IMU – TASI

Dal 2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU-TASI per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore-figlio) che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- a. il comodante (proprietario - soggetto passivo IMU) deve avere la residenza nello stesso Comune (Suno) in cui si trova l'immobile concesso in uso gratuito.
- b. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e degli immobili dati in comodato.

Per usufruire dell'agevolazione il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro venti giorni dalla data del contratto stesso (art.13 comma 1 D.P.R. n. 131/1986).

- il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso in comodato come "abitazione principale";
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste; si invitano, quindi, i cittadini/contribuenti che volessero e potessero usufruire della predetta agevolazione e che non fossero in possesso del requisito della registrazione del contratto di comodato gratuito a voler provvedere. Pertanto, a decorrere dall'anno 2016, la suddetta riduzione sarà applicata a coloro che presenteranno all'ufficio tributi comunale la dichiarazione IMU (modello ministeriale di cui all'art. 9 - comma 6 del D. Lgs. 23/2011) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

CODICI PER IL VERSAMENTO

L'IMU si versa esclusivamente attraverso il modello F24, disponibile nelle banche e negli uffici postali.

L'imposta è destinata interamente al Comune, eccetto per il gruppo catastale D per il quale l'imposta è versata in parte allo Stato (7,60 per mille), utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	----
Terreni	3914	----
Aree edificabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Fabbricati ad uso produttivo gruppo D	3930	3925

Il codice catastale del Comune di Suno è L007.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Si ricorda che sul sito internet del Comune di Suno ed in alternativa, collegandosi al sito "http://www.amministrazionicomunali.it" è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24.

L'ufficio tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione negli orari di apertura al pubblico (mercoledì dalle 8.30 alle 12.00, giovedì dalle 14.45 alle 16.45, sabato dalle 8.30 alle 11.30).

Tel.0322885504, fax 0322858042, e-mail antonella.pantaleo@comune.suno.novara.it

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa DE LUCA Serena)